

Rogatorie fiscali italo-svizzere

SCHENGEN SALVA IL SEGRETO BANCARIO SVIZZERO

Il popolo svizzero ha appena approvato l'adesione della Svizzera agli Accordi di Schengen: il Governo svizzero si attende il rafforzamento della cooperazione con l'UE contro la criminalità grazie all'accesso della Svizzera alle reti informatiche comunitarie. Si è impegnata a favore dell'adesione anche l'Associazione dei banchieri il cui presidente, Mirabaud, scese in campo, sottolineando che l'Accordo stipulato dalla Svizzera con l'UE il 26 ottobre 2004 era il primo strumento internazionale in cui si riconoscesse il segreto bancario svizzero. Infatti, poiché l'Accordo di Schengen prevede l'estensione della cooperazione penale ed amministrativa contro la frode nel settore della fiscalità indiretta, si è prevista la facoltà unilaterale della Svizzera di astenersi in caso di futuro allargamento della cooperazione alla fiscalità diretta.

Per la cooperazione fra le autorità dei 25 paesi membri dell'UE, da una parte, e le autorità federali e cantonali svizzere, dall'altra parte, l'estensione più importante in realtà non è prevista dall'Accordo di Schengen bensì dall'Accordo antifrode pure stipulato il 26 ottobre 2004 e che il Parlamento svizzero ratificò il 17 dicembre 2004, senza che contro questo Accordo sia stato chiesto il referendum.

L'Accordo di Schengen dovrà passare al vaglio di ulteriori organi dell'UE, che potrebbero esprimersi negativamente se il popolo svizzero, in occasione della votazione popolare del 25 settembre, dovesse rifiutare l'estensione della libera circolazione anche a favore dei cittadini residenti nei 10 paesi appena entrati nell'UE. Una volta ratificato l'Accordo antifrode da parte dei 25 paesi membri dell'UE, ciò che potrebbe avere luogo anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen, prevista per il 2008, saranno le norme dell'Accordo antifrode ad essere applicate prioritariamente rispetto a quelle di Schengen che, su questa materia, sono piuttosto elementari.

Quali saranno le conseguenze dell'entrata in vigore di questi due Accordi ? Dipenderà dall'utilizzazione che ne verrà fatta da parte delle autorità dei 25 paesi dell'UE. Nel frattempo, a seguito delle pressioni da parte dell'OCSE, si prevede l'abolizione e la sostituzione della famosa Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che disciplina l'imposizione fiscale privilegiata delle società di sede svizzere, utilizzate da gruppi industriali e commerciali situati fuori dal territorio svizzero. Ciò potrà avere un impatto sulle pratiche di triangolazione, sottofatturazione e sovralfatturazione probabilmente ancora più veloce ed incisivo che non la possibilità di scambio di documenti prevista dai due Accordi suddetti.

Frattanto, il prossimo 1. luglio entrerà in vigore l'Accordo tra la Svizzera e l'UE riguardante la tassazione del risparmio delle persone fisiche, che pure prevede la possibilità di uno scambio di informazioni in caso di sospetto di frode fiscale oppure di infrazioni analoghe.

Inoltre, proprio ieri, in Parlamento è stata istituita una seconda istanza di ricorso federale in caso di sequestri patrimoniali e di trasmissione di documenti bancari.

Da parte sua, il Tribunale federale ormai accetta le rogatorie a favore di procedimenti penali pendenti all'estero per titolo di riciclaggio anche quando l'autorità rogante non sappia precisare la natura del reato pregresso, per cui si può concedere l'assistenza anche quando il sospetto di riciclaggio si fonda unicamente sull'esistenza di transazioni sospette. Soccorre però la prassi attuata dalle autorità rogate non solo cantonali ma anche federali, che accetta di entrare nel merito della rogatoria straniera ed anche di rifiutarla, qualora le informazioni ed i documenti richiesti riguardino una persona riconosciuta come estranea all'oggetto dell'indagine pendente all'estero.

Infine, sul fronte della cooperazione riguardante la vigilanza sulla borsa, è da segnalare che la recente revisione del Testo unico della finanza (TUF/Legge n. 62 del 18 aprile 2005), in particolare l'esclusione del Ministero del Tesoro da qualsiasi competenza sanzionatoria, avrà per effetto di togliere di mezzo un ostacolo allo scambio di informazioni fra la CONSOB e la Commissione federale svizzera delle banche. Pertanto, l'investitore residente in territorio italiano che intendesse prevenire lo scambio di informazioni riguardo a suoi investimenti presso banche svizzere, dovrà esercitare prudenza se vorrà mettersi al riparo dal rischio di essere coinvolto in indagini per insider trading od infrazioni analoghe anche quando avesse operato in buona fede e conformità giuridica.

Paolo Bernasconi